



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 27/11/2025

Numero Registro Dipartimento 1980

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 17873 DEL 27/11/2025

Oggetto: Procedimento di ricognizione e riordino dei terreni gravati da uso civico su tutti i fogli di mappa presenti sul territorio del Comune di Sellia Marina (CZ). Richiedente Comune di Sellia Marina (CZ) - Ricusazione del visto sulla delibera di Giunta Comunale n. 156 del 09/10/2025.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la L.R. del 13/05/1996 n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare gli artt. 28 e 30 che individuano compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del Dirigente responsabile di Settore;
- il D.P.G.R. n. 66 del 01/11/2025 avente ad oggetto il Regolamento di riorganizzazione delle articolazioni amministrative della Giunta Regionale, il quale entrerà in vigore a partire dal 01/12/2025;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione;
- la Delibera n. 168 del 23/04/2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con il quale è stato conferito all'Ing. Iritano Giuseppe l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
- la D.G.R. n. 297 del 23/06/2023 con la quale è stata individuata, per l'incarico di direzione del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità", la Dott.ssa Francesca Palumbo, dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021";
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Palumbo l'incarico di Dirigente del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità" con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- la nota prot. n. 106906 del 19/02/2025 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi ai Dirigenti di Settore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'anno 2025;
- il D.D.S. n. 11365 dell'01/08/2025 concernente "Assegnazione della responsabilità delle UU.OO., dei procedimenti, delle mansioni, delle attività e degli obiettivi per l'anno 2025 ai dipendenti del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità" - modifica ed integrazione del decreto del Dirigente di settore n. 2225 del 19/02/2025", con il quale viene assegnata, tra l'altro, al funzionario Vincenzo Sangiovanni la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici;
- la D.G.R. n. 113 del 25/03/2025 concernente "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3°, D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 - "trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici" - che prevedono che: *"Le funzioni amministrative esercitate*

dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario [...] e che: "in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: [...]";

- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste) D.P.R. 24 luglio 1977, 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: *"Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata";*
- l'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, il quale prevede che: "sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici";
- l'art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') "I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione", ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente "Norme in materia di domini collettivi", in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: *"Il regime giuridico (...) resta dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale"*, il quale ha subito l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 15 giugno 2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati";
- la legge 20 novembre 2017 n. 168, che al comma 5 afferma che *"l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo"* ed al comma 6 che *"con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici."*;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente *"Regolamento di attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18"*, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente;
- l'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che *"Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative"*;

- l'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento;

VISTO, altresì:

- il Decreto Dirigenziale n. 14346 del 09/10/2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha conferito al Dirigente del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità" la delega alla cura e all'adozione degli atti endoprocedimentali e istruttori previsti e adottati ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 18/2007 e ss.mm.ii., comprese le comunicazioni intermedie con gli enti e i soggetti interessati nell'ambito dei procedimenti in materia di usi civici; precisando contestualmente che il provvedimento finale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della medesima legge regionale, sarà adottato e sottoscritto congiuntamente dal Dirigente del Settore competente e dal Direttore Generale del Dipartimento;

ATTESO che ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 42/2004 i territori gravati da usi civici rientrano tra le zone vincolate ex lege sotto il profilo paesistico e la materia della conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato;

RILEVATO che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 10/10/2024 è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), ex art. 27 della LUR n. 19/02, completo del Rapporto Ambientale, unitamente agli atti di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/06 del Comune di Sellia Marina;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 17/10/2024 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), ex art. 27 della LUR n. 19/02, completo del Rapporto Ambientale, unitamente agli atti di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/06 del Comune di Sellia Marina;
- dall'esame del predetto Piano, di cui al parere definitivo unificato reso con nota prot. n. 146100 del 26/02/2024 a cura del Settore "Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile", è emerso che: *"Gli usi civici di cui al R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, dovranno essere individuati, a mente dell'art. 50, comma 3bis della L.U.R. n. 19/02, entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o, prima dell'emanazione del permesso di costruire, negli altri casi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 131 e seguenti del D.Lgs 42/2004."*;

VISTI

- la nota prot.n.18507 del 15/11/2024 trasmessa dal Comune di Sellia Marina (CZ), acquisita al prot. regionale n.720169 del 18/11/2024, con la quale lo stesso ha richiesto il nulla-osta per la ricognizione generale delle terre civiche comunali (mappatura), ai sensi dell'art. 4 c.2 del previgente r.r. 10/2022;
- la nota prot. regionale n. 729227 del 20/11/2024 con la quale il Settore n.1 del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, competente in materia, ha rilasciato il predetto nulla-osta di cui all'art. 4 del previgente r.r. 10/2022;
- la pec del 24/12/2024 con la quale il Comune di Sellia Marina (CZ) ha trasmesso la Determinazione n. 64 del 17/12/2024 [R.G. n. 1001 del 19/12/2024] avente ad oggetto: *"Conferimento incarico PID, ai sensi del regolamento della Regione Calabria n.10 del 05/12/2022, per la ricognizione e formazione del registro generale degli usi civici sul territorio comunale di Sellia Marina (CZ)"*;
- il Decreto dirigenziale n. 8098 del 05/06/2025, con il quale, ai sensi dell'art. 15 l.r. n. 18/2007 e ss.mm.ii., è stata vistata la deliberazione della Giunta comunale di Sellia Marina (CZ) n. 47 del 13/03/2025, relativa al primo stralcio della mappatura. Con tale atto il Comune ha approvato la relazione del PID incaricato, dalla quale risulta che la località Don Perri, censita al foglio di mappa n. 9, particelle nn. 507, 574, 575 e 576, è di natura allodiale e non gravata da usi civici né da livelli pregressi;
- il Decreto dirigenziale n. 14993 del 21/10/2025, con il quale, ai sensi dell'art. 15 l.r. n. 18/2007 e ss.mm.ii., è stata vistata la deliberazione della Giunta comunale di Sellia Marina (CZ) n. 48 del 27/03/2025, relativa al secondo stralcio della mappatura. Con tale atto il Comune ha approvato la

relazione del PID incaricato, dalla quale risulta che la località Pirarella, censita al foglio di mappa n. 17, particella n. 2179, è di natura allodiale e non gravata da usi civici né da livelli pregressi;

- il Decreto dirigenziale n. 14992 del 21/10/2025, con il quale, ai sensi dell'art. 15 l.r. n. 18/2007 e ss.mm.ii., è stata vistata la deliberazione della Giunta comunale di Sellia Marina (CZ) n. 56 del 15/04/2025, relativa al terzo stralcio della mappatura. Con tale atto il Comune ha approvato la relazione del PID incaricato, dalla quale risulta che i terreni siti in località Malipassi – via Carroccello, censiti al foglio di mappa n. 18, particelle nn. 21, 835, 836, 1842, 1843, 1844, 1845, 1847, 2021, 2023, 2025, 2174, 2177, 2230, 2243, 2276, 2262, 2264, 2278, 1677, 1881, 2022, 2024, 2045, 2173 e 2184, sono di natura allodiale e non gravati da usi civici né da livelli pregressi;

CONSIDERATO che il Comune di Sellia Marina (CZ), per quanto di propria competenza, ha concluso il procedimento di ricognizione e riordino dei terreni gravati da uso civico su tutti i fogli di mappa comunali [mappatura], con deliberazione di Giunta n. 156 del 09/10/2025, trasmessa al Dipartimento regionale con gli atti istruttori allegati mediante due PEC del 17/10/2025, protocolli regionali nn. 777534 e 777538, ai fini dell'esame di legittimità di cui all'art. 15, comma 2, l.r. n. 18/2007, condizione necessaria per l'efficacia dell'atto finale comunale;

RILEVATO che a Delibera di Giunta comunale n. 156 del 09/10/2025, adottata ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 18/2007 e ss.mm.i., ha approvato l'istruttoria demaniale prodotta dal P.I.D. incaricato dal Comune, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 6123 del 14.04.2025 e n. 7941 del 15.05.2025, per la ricognizione e riordino dei terreni gravati da uso civico su tutti i fogli di mappa presenti sul territorio del Comune di Sellia Marina; dando atto che:

- tutti gli atti riguardanti le eseguite operazioni di verifica della sussistenza degli usi civici sono state regolarmente pubblicate presso l'Albo Pretorio del Comune di Sellia Marina dal 26/05/2025 al 25/06/2025 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
- che la ricognizione e riordino dei terreni gravati da uso civico su tutti i fogli di mappa presenti sul territorio del comune di Sellia Marina è indubbiamente atto generale soggetto a pubblicazione e non certo a notifica individuale ai singoli destinatari (cfr. C.d.S., Sez. VII, 16 gennaio 2024, n. 2490/2024 [*citazione riportata dal Comune, ma da intendersi verosimilmente come Consiglio di Stato, Sez. VII, 14 marzo 2024, n. 2490, confermativa di TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 588/2022*]);
- nel periodo di pubblicazione, presso l'Albo Pretorio del Comune di Sellia Marina dal 26/05/2025 al 25/06/2025 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sono pervenute due osservazioni cui è stato fornito adeguato riscontro a mezzo PEC in data 30/09/2025;

CONSIDERATO che dall'esame della delibera di Giunta Comunale n. 156/2025 del Comune di Sellia Marina si evidenziano le seguenti criticità:

1. Mancato assolvimento dell'incarico e conseguente incertezza sulla *qualitas soli*. La Relazione Tecnica non ha assolto l'incarico di accertamento demaniale ricevuto. L'incarico conferito al Perito Istruttore Demaniale (PID) dal Comune di Sellia Marina, infatti, come stabilito dalla Determina Dirigenziale n. 48 del 27/11/2024, aveva come finalità la "ricognizione e formazione del registro generale" degli Usi Civici sull'intero territorio comunale. Tale obiettivo implica l'accertamento certo della *qualitas soli* mediante rigorosa ricostruzione storico-giuridica e cartografica dei confini. Tuttavia, la Relazione si conclude con l'affermazione perentoria che "*Allo stato attuale non è possibile individuare ed ubicare con certezza le terre ad uso civico di Sellia Marina*", e che di conseguenza "*non è possibile porre vincoli di diritto reale sulle proprietà private*". Questo risultato non soddisfa il mandato, né gli standard probatori richiesti in materia di usi civici, lasciando l'Amministrazione comunale in una situazione di incertezza giuridica e catastale e rendendo maggiormente difficoltoso l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela e di governo del patrimonio collettivo. Tali considerazioni avrebbero dovuto indurre il Comune ad una più attenta valutazione della relazione depositata.
2. Carenza istruttoria, carenza motivazionale e carenza di analisi [art. 6 c. 1 lett. a) e c) del r.r. 15/2024]. La metodologia adottata dal PID non si conforma ai principi inderogabili di ricerca stabiliti dal Regolamento di esecuzione (R.D. n. 332/1928, art. 29) e dalla giurisprudenza consolidata. La Relazione evidenzia un complessivo difetto metodologico, avendo privilegiato indebitamente documenti secondari (quali studi toponomastici o relazioni successive) e attribuito rilievo centrale alla toponomastica storica, senza procedere alla necessaria riconciliazione tra

toponimi antichi e moderni né chiarirne il valore giuridico, che rimane un mero indicatore descrittivo privo di autonoma valenza probatoria. Le ricerche del perito avrebbero dovuto indirizzarsi prioritariamente sui documenti originali — atti di eversione della feudalità e verbali di ripartizione — che costituiscono la base imprescindibile per l'accertamento della *qualitas soli*; solo in difetto di tali fonti è consentito il ricorso a fonti sussidiarie, come catasti antichi e recenti, e, in ultima istanza, a notizie locali o toponimi. La mancata identificazione chiara e la mancata interpretazione delle fonti primarie, in parte allegate, impediscono di stabilire con rigore la demanialità e la consistenza dei fondi, in contrasto con il principio *ubi feuda ibi demania*, cardine per l'ammissione della natura pubblica delle terre.

La Relazione presentata dal PID, inoltre, evidenzia un complessivo difetto di istruttoria, risultando carente sotto il profilo motivazionale e analitico, poiché si riduce a una mera allegazione di atti storici e giurisdizionali non rielaborati, senza alcuna valutazione critica né interpretazione del loro valore probatorio. Non è stata svolta l'analisi delle fonti acquisite, né l'illustrazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti negoziali pertinenti per ciascuna particella catastale, come imposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Regionale n. 15/2024. Tale omissione non può essere superata demandando al Comune l'onere di individuare limiti e lacune documentali, in contrasto con le competenze e responsabilità esclusive del Perito Istruttore Demaniale, cui spetta l'accertamento tecnico, storico e documentale della demanialità.

3. Inadeguatezza tecnica, cartografica e carenza di funzione probatoria degli atti allegati (art. 6 c. 1 lett. d) e e) del r.r. 15/2024]. Gli elaborati grafici allegati, compresi quelli derivanti dalla strumentazione tecnica utilizzata, risultano insufficienti e inadeguati a dimostrare l'esatta estensione dei demani, pregiudicando la funzione probatoria dell'intera perizia.

La Relazione presenta un complessivo difetto sotto il profilo cartografico e tecnico, poiché gli elaborati grafici prodotti risultano di scarsa leggibilità e imprecisione, non idonei a garantire l'accertamento definitivo dei confini e privi della necessaria funzione probatoria. I rilievi GPS allegati (CTR e IGM) sono compromessi da scale ridotte, scelte cromatiche poco funzionali ed ellissi o linee che non definiscono con chiarezza l'estensione dei demani; le planimetrie storiche di Comuni di origine non sono state sovrapposte né integrate in modo utile, mancando la georeferenziazione indispensabile alla loro utilizzazione; le foto GPS riportano coordinate di dubbia utilità e semplici panoramiche prive di riferimenti idonei a circoscrivere i beni. Tali carenze, aggravate dall'assenza di un'adeguata integrazione delle fonti antiche e dalla mancanza di rigore tecnico, impediscono la corretta valutazione della *qualitas soli* e l'esplicita distinzione catastale dei beni, rendendo l'istruttoria incompleta e insufficiente.

4. Carenza Istruttoria per omissione dello stato occupatorio dei terreni e del contenuto dell'uso civico accertato (art. 6, c. 1, lett. b), c) f) e g) del r.r. 15/2024). Si rileva carenza istruttoria per la mancata ricognizione dello stato occupatorio dei terreni soggetti all'uso civico, che, contravvenendo agli obblighi specifici imposti dall'art. 6, comma 1, lettere b), c), f) e g) del Regolamento Regionale n. 15/2024, omette l'indicazione dei nominativi dei soggetti occupanti (lett. b), la specificazione per i terreni gravati da usi civici del contenuto dell'uso civico accertato, la produzione dell'elaborazione cartografica di distinzione dei possessori/occupanti (lett. f), la rappresentazione grafica delle occupazioni in essere, nonché il calcolo o la verifica del canone di legittimazione (lett. g).

CONSIDERATO che l'atto n. 156/2025 dell'Amministrazione comunale approva una Relazione di indagine demaniale volta alla ricognizione e al riordino dei terreni gravati da uso civico su tutti i fogli di mappa presenti nel territorio del Comune di Sellia Marina (CZ), la quale evidenzia significative e insuperabili criticità di natura tecnico-giuridica tali da comprometterne la legittimità e l'efficacia ai fini dell'accertamento demaniale, e che pertanto costituisce presupposto per la ricusazione del visto di legittimità ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 18/2007, al fine di garantire il corretto esercizio delle funzioni di controllo e la tutela dei diritti collettivi sulle terre civiche;

RICHIAMATA la competenza del Comune di Sellia Marina (CZ) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 18/2007, di ricusare il visto sulla deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 09/10/2025 e conseguentemente di restituire gli atti al Comune di Sellia Marina (CZ) per le ulteriori determinazioni;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'affrancazione;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (l.190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della l.241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

DI RICUSARE il visto sulla delibera di Giunta comunale n. 156 del 09/10/2025 adottata dal Comune di Sellia Marina (CZ) ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate e, per l'effetto, di restituire gli atti al Comune interessato per le successive determinazioni;

DI RICHIAMARE la competenza del Comune di Sellia Marina (CZ) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

DI RICHIAMARE l'attenzione del Comune di Sellia Marina (CZ) sul combinato disposto dell' art. 13 comma 8 e dell'art. 15 comma 8 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: *"nel caso in cui i Comuni non abbiano completato la ricognizione e il censimento di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro competenza, i soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori demaniali incaricati dall'ente comunale di eseguire l'accertamento dei beni di loro interesse. In tal caso, i compensi per le verifiche richieste dai soggetti privati sono decurtati di una percentuale pari al trenta per cento di quella prevista dalla normativa vigente". "Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono, cioè, a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3",* effettuato con il presente decreto;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Regolamento UE n.2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della l.r. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune interessato, al PID, all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria;

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento

Vincenzo Sangiovanni
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Dirigente

Francesca Palumbo
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Dirigente Generale

Giuseppe Iritano
(con firma digitale)